



# Comune di Ascoli Piceno

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE PER ATTIVITÀ PARTIGIANA

**CAPITOLATO DI GARA A PROCEDURA APERTA PER LA CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELLO SPAZIO NATURALISTICO ATTREZZATO “PARCO AVVENTURA COLLE SAN MARCO” DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI ASCOLI PICENO PER LA DURATA DI ANNI 3.**

## **ART 1. PREMESSA**

Il Comune di Ascoli Piceno, d'ora in avanti denominato Comune, intende, attraverso questa gara, affidare la concessione dello spazio naturalistico attrezzato denominato “*Parco Avventura Colle San Marco*” di proprietà dell'Ente, ubicato in località Colle San Marco, ad un soggetto terzo denominato d'ora in avanti Concessionario. Gli impianti sono destinati a utenti di diverse fasce di età, per favorire la pratica di attività ludiche, ricreative, sociali ed educative per la cittadinanza, per gli alunni delle Scuole, per gli utenti in genere. Il complesso delle informazioni inserite nel presente Capitolato di gara, rappresentano la base minima che il concorrente deve mettere a disposizione dell'Amministrazione comunale, lasciando agli stessi offerenti la possibilità di proporre servizi ulteriori, senza oneri aggiuntivi e responsabilità per l'Ente proprietario, che abbiano lo scopo di arricchire le prestazioni sulle quali si baserà la gestione del Parco Avventura.

## **ART 2. OGGETTO DELLA GARA**

Oggetto della gara è la concessione in gestione e uso dell'area e della struttura denominata “*Parco Avventura Colle San Marco*” in località Colle San Marco. Lo spazio naturalistico attrezzato è identificato catastalmente al N.C.T al foglio 122 p.lle 226 e 227. Il P.R.G. vigente indica l'area oggetto di Piano Regolatore Generale come “*Spazi pubblici attrezzati a parco e per il gioco e lo sport*” (art. 27 NTA).

Il Parco Avventura risulta costituito da:

- **Percorso Briefing** (di prova), costruito a terra, utilizzato per mostrare le tecniche di progressione e per illustrare le norme di sicurezza;
- **Percorso Baby**, con quattro stazioni, adatto per bambini dai quattro anni in su;
- **Percorso Bambini**, con quattro installazioni, adatto a bambini fino a dodici anni;
- **Percorso Arancio e Verde**, con cinque attraversamenti ciascuno di media difficoltà, adatto a ragazzi ed adulti;
- **Percorso Viola**, con tre “passaggi tirolesi” ad alta difficoltà, adatto ad adulti.

Le planimetrie sono depositate presso l'ufficio tecnico comunale.

L'impianto è concesso nello stato di fatto e di diritto in cui si trova ed è, alla data odierna, nella piena ed esclusiva disponibilità del Comune di Ascoli Piceno.

All'avvio della concessione sarà redatto un apposito verbale, in contraddittorio tra il Concessionario e il Comune, in cui si darà atto dello stato dei beni e delle attrezzature da riconsegnare all'Ente nel medesimo stato.

## **ART. 3 ONERI E OBBLIGHI A CARICO DEL CONCESSIONARIO DURANTE LA GESTIONE**

Il Concessionario dovrà:



# Comune di Ascoli Piceno

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE PER ATTIVITÀ PARTIGIANA

1. garantire la gestione del Parco Avventura secondo le caratteristiche del medesimo, assicurando l'apertura e la custodia, la pulizia nonché il controllo e vigilanza sugli accessi e l'utilizzo del Parco Avventura e delle sue attrezzature;
2. dovrà effettuare gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria nonché mantenimento funzionale degli impianti, attrezzature e strutture oggetto della concessione ed il loro costante controllo. In particolare la gestione dovrà essere svolta direttamente dal Concessionario, con propri mezzi e propria struttura tecnico-operativa, con personale e/o addetti assunti nel rispetto delle norme sul collocamento;
3. dovrà provvedere al taglio dell'erba e alla pulizia delle aree di cui alla gestione dello spazio naturalistico attrezzato come meglio evidenziate nella planimetria depositata presso l'ufficio tecnico comunale (almeno 5 tagli a stagione);
4. dovrà rispettare con diligenza le norme UNI EN 15567-1 e 2 che definiscono i requisiti di sicurezza dei percorsi acrobatici e dei loro componenti, oltre ai requisiti di verifica e gestione necessari per assicurare un appropriato livello di sicurezza nell'uso di tali attrezzature.
5. dovrà provvedere, per quanto ritenuto opportuno, a controllare e gestire l'area oggetto di concessione mediante strumenti che possano preservare l'area stessa e le attrezzature di proprietà comunale da atti vandalici o da altre azioni che possano comprometterne la fruibilità e la sicurezza altri rischi,
6. garantire sia gli utenti che le alte persone potenzialmente esposte da qualsiasi rischio legato all'utilizzo e alla permanenza nel Parco, compresi eventuali rischi di natura interferenziale anche attraverso l'opportuna definizione di prassi e procedure operative.

Il Concessionario si impegna inoltre a:

- a. provvedere, a propria cura e spese, alla sottoscrizione degli eventuali contratti di energia elettrica e quant'altro necessario ad una corretta gestione, nonché al pagamento degli oneri relativi ai consumi;
- b. sostenere le spese per la manutenzione delle attrezzature e ricambio prodotti e/o attrezzature ritenuti di consumo o, per il loro frequente uso con particolari sollecitazioni, soggetti a usura. In particolare si rende necessario, nel rispetto della normativa vigente in materia, procedere, al fine di mantenere il necessario grado di sicurezza dell'intera struttura, ad un controllo periodico delle piante alle quali risultano fissati cavi e pedane dei singoli percorsi in sospensione, da effettuarsi da parte di professionista iscritto all'ordine dei dottori agronomi e forestali;
- c. reintegrare, in caso di deterioramento, le attrezzature consegnate in dotazione quali imbraghi, caschi, longe, carrucole, moschettoni e quant'altro necessario per lo svolgimento di tutti i percorsi;
- d. sostenere le spese per polizze assicurative;
- e. sostenere le spese per la stipulazione del contratto di concessione;
- f. sostenere gli oneri per il pagamento delle imposte, tributi, tasse e diritti di qualsiasi genere inerenti l'esercizio dell'attività in concessione;
- g. garantire il servizio di apertura e chiusura del Parco Avventura, secondo un calendario concordato con l'Amministrazione comunale;
- h. sostenere le spese per la pubblicità, promozione e organizzazione dell'attività ludica, ricreativa e di eventuali manifestazioni e gare anche a valenza turistica (comprese eventuali tasse, diritti SIAE, ecc.);
- i. tenere regolari scritture contabili a norma di legge e rispettare tutti gli adempimenti fiscali e amministrativi;



# Comune di Ascoli Piceno

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE PER ATTIVITÀ PARTIGIANA

- j. rispettare le norme di legge in materia di pubblica sicurezza negli spazi riservati al pubblico;
- k. esporre gli orari in modo visibile all'esterno del Parco e sul sito internet dedicato;
- l. non procedere a trasformazioni, modifiche o migliorie di quanto affidato in gestione, senza il preventivo consenso scritto della parte concedente. In ogni caso, alla fine della concessione, la parte concedente avrà il diritto di pretendere la messa in pristino, a spese del gestore oppure di ritenere le nuove opere senza alcun compenso. La messa in pristino potrà essere richiesta anche nel corso della concessione, qualora le modificazioni o le nuove opere abbiano luogo senza il suddetto consenso scritto. Allo scopo la parte concedente potrà effettuare sopralluoghi in loco a mezzo dei suoi tecnici incaricati;
- m. manlevare l'Amministrazione da qualsiasi richiesta di risarcimento o di chiamata in correo effettuata da terzi e correlata all'oggetto della presente concessione.

## ART. 4 RISCHIO D'IMPRESA

Il gestore del servizio assume su di sé, in virtù della sottoscrizione del contratto di concessione, sia il "*rischio di disponibilità*" ossia il rischio legato alla capacità, da parte del concessionario, di erogare le prestazioni contrattuali pattuite, sia per volume che per standard di qualità previsti, che il "*rischio di domanda*" ossia il rischio legato ai diversi volumi di domanda del servizio che il concessionario deve soddisfare, ovvero il rischio legato alla mancanza di utenza e quindi di flussi di cassa.

Per quanto sopra il gestore deve essere consapevole che non potrà in nessun modo rivalersi sull'Amministrazione comunale.

## ART.5 ISCRIZIONI E ABILITAZIONI

Il Concessionario dovrà avere e mantenere per tutta la durata della Concessione l'iscrizione ATECO richiesta dalla normativa vigente e ottenere le eventuali abilitazioni, a propria cura e spese, che si rendessero necessarie in caso di introduzione di nuova normativa.

Il concessionario è l'unico responsabile nei confronti dell'Ente concedente e degli utenti, nell'ambito della gestione e funzionamento dell'impianto e di qualsiasi altra attività da lui realizzata.

Il Concessionario dovrà provvedere alla esecuzione di prestazioni e lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria tutte le volte che siano richiesti dall'Ente su segnalazione dei competenti uffici al cui personale il Concessionario dovrà sempre garantire l'accesso alla struttura per sopralluoghi o verifiche.

## ART. 6 DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA E TECNICA A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario dovrà rendere disponibile in loco durante la gestione dell'impianto la seguente documentazione amministrativa e gestionale del Parco Avventura in base alla normativa vigente:

### 1. Documentazione amministrativa:

- nome e indirizzo del proprietario e dell'operatore;
- tutti i permessi e le registrazioni pertinenti;
- documento che indichi le ispezioni annuali portate a termine da un organismo ispettivo;
- elenco del personale del sito comprensivo delle qualifiche;
- attestazione dell'assicurazione contro i rischi di responsabilità civile.

### 2. Documentazione tecnica:

- certificazioni e collaudo delle attrezzature consegnate dal Comune;



# Comune di Ascoli Piceno

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE PER ATTIVITÀ PARTIGIANA

- registro contenente le schede gestionali quotidiane (inclusi i guasti osservati durante le ispezioni agli orari di apertura e chiusura nonché degli eventi concernenti la sicurezza). Le schede quotidiane dovranno essere conservate per tre anni;
- schede informative sugli incidenti;
- registro delle ispezioni alle attrezzature di protezione personale e registro gestionale;
- valutazione del rischio e piano di gestione elaborato dal responsabile del parco;
- documentazione relativa alla formazione dell'istruttore e degli addetti al soccorso;
- piano di sicurezza e di emergenza redatto in considerazione dell'area superficiale del percorso e al numero massimo di partecipanti che possono usufruirne. Il piano deve contenere almeno le informazioni seguenti:
  - nomi dei soccorritori, nonché nome e indirizzo dell'operatore;
  - mezzi di comunicazione;
  - attrezzatura di emergenza;
  - disegni che indicano i percorsi, gli accessi e le uscite di emergenza; procedure per l'evacuazione di persone che hanno subito lesioni su uno dei percorsi e di tutte le persone presenti nel percorso (nell'eventualità di tormente, venti forti, alluvioni, ecc.).
  - rapporto di ispezione aggiornato;
  - ispezione e manutenzione del Parco Avventura.

Le istruzioni presenti nella documentazione tecnica devono specificare la frequenza con cui le attrezzature o i loro componenti devono essere ispezionati o sottoposti a manutenzione e devono includere una guida.

## ART. 7 ULTERIORI OBBLIGHI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Ulteriori obblighi a carico del concessionario:

- a) **CONTROLLO VISIVO DI ROUTINE** prima di ogni giornata di apertura da parte del personale del Concessionario appositamente formato ed istruito. Esempi di punti di ispezione visiva e gestionale sono la pulizia, gli spazi liberi al suolo sotto le attrezzature, lo stato della superficie degli spazi al suolo, le fondamenta esposte, i bordi affilati, le parti mancanti, l'usura eccessiva (delle parti mobili) e l'integrità strutturale del sistema di sicurezza.
- b) **ISPEZIONE OPERATIVA** almeno ogni mese sempre a cura del personale del Concessionario appositamente formato ed istruito (in seguito a questa tipologia di ispezione il personale deve redigere apposito verbale da conservare agli atti). Questa dovrebbe essere eseguita per ogni periodo di durata variabile da 1 a 3 mesi, o secondo le indicazioni presenti nelle istruzioni del fabbricante.
- c) **ISPEZIONE PERIODICA**: almeno una volta l'anno, e comunque prima dell'utilizzo del parco dopo una prolungata inattività (es. sosta invernale) deve essere redatto il certificato di collaudo tecnico-strutturale da parte di tecnico abilitato. In particolare, durante il controllo annuale, vanno rilevati tutti i difetti di sicurezza pertinenti evidenziati dalle ispezioni che devono essere eliminati. Si devono prendere in considerazione specificamente i potenziali effetti dell'affaticamento sulle funi metalliche di sicurezza ed altre criticità ed i contenuti/prescrizioni emergenti dalla VTA.

Delle ispezioni periodiche deve essere redatto apposito rapporto che includa quanto segue:

- data e luogo dell'ispezione;
- risultati dell'ispezione che indicano i difetti osservati;
- valutazione di eventuali dubbi in merito all'ulteriore uso della struttura;
- informazioni sulla necessaria re-ispezione;



# Comune di Ascoli Piceno

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE PER ATTIVITÀ PARTIGIANA

- nome, indirizzo e firma dell'esaminatore.

Il rapporto sull'ispezione deve essere incluso nella documentazione tecnica del percorso acrobatico.

- d) **ISPEZIONE da parte di Ente indipendente accreditato di tipo A (secondo la norma EN ISO/IEC 17020)** con rilascio di certificazione di conformità dell'impianto alla norma.
- e) **CONTROLLO ED ISPEZIONE DEI DPI** del personale e degli utenti almeno una volta l'anno da parte di un ispettore con qualifica di revisore di DPI.
- f) **VTA** -procedere, al fine di mantenere il necessario grado di sicurezza dell'intera struttura ad un controllo periodico, con tecnica V.T.A. - Visual Tree Assesmanet, delle piante alle quali risultano fissati cavi e pedane dei singoli percorsi in sospensione da effettuarsi da parte di professionista iscritto all'ordine dei dottori agronomi e forestali.

Gli obblighi di cui sopra sono da ritenersi meramente indicativi e non esaustivi ed hanno principalmente la finalità di preservare, per quanto possibile, l'area e le attrezzature di proprietà comunale, anche al fine di garantirne un uso corretto o con i massimi livelli di sicurezza.

## ART. 8 PERSONALE

La gestione dell'area attrezzata di cui trattasi deve essere svolta con propri capitali e proprio personale osservando tutti gli obblighi in materia di retribuzione, contribuzione previdenziale e assicurativa, infortunistica ed ogni altro adempimento, prestazione ed obbligo inerente il rapporto di lavoro con il personale dipendente derivanti da leggi e contratti in vigore o che dovessero intervenire in vigenza del contratto, sollevando il Comune da ogni responsabilità al riguardo. Il personale addetto ai percorsi deve essere formato in modo specifico per la gestione dei parchi avventura secondo le disposizioni normative e le direttive vigenti.

## ART. 9 ADEMPIMENTI PREVISTI DAL D.LGS. 81/2008 E DALLE NORME AMBIENTALI APPLICABILI

Il concessionario dovrà svolgere il servizio nel rispetto di tutti gli adempimenti previsti dal d.lgs. 81/2008 riguardante la sicurezza e la salute sui posti di lavoro. Sono a carico del concessionario tutte le incombenze relative alla gestione della sicurezza e delle fasi relative alle emergenze ivi comprese le spese per la formazione del personale. Il concessionario si obbliga ad assumere la custodia, l'utilizzo delle strutture in conformità delle leggi e delle disposizioni, anche locali, che regolano il suo funzionamento, con particolare riguardo alle norme antinfortunistiche e antinquinamento; inoltre il concessionario pone in essere tutte le cautele e gli adempimenti richiesti dal d.lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, nonché l'assunzione di particolare cura, prudenza e diligenza nell'uso e nell'organizzazione delle strutture date in concessione obbligandosi alla prevenzione dei pericoli e degli infortuni ed a rispettare in via diretta ed esclusiva, con esonero del concedente, la gestione da ogni eventuale responsabilità.

## ART. 10 CREAZIONE E PROPRIETÀ DEL BRAND

Il Concessionario dovrà sviluppare, in collaborazione con l'Amministrazione Comunale e previa formale approvazione da parte di quest'ultima con apposita deliberazione di Giunta Comunale, il "brand" relativo al Parco Avventura dato in gestione inteso come denominazione che lo stesso assumerà fin dall'inizio della gestione e creazione del logo che sarà utilizzato per le comunicazioni ufficiali e le azioni di marketing e comunicazione pubblica. Tale brand rimarrà di proprietà esclusiva del Comune di Ascoli Piceno al termine della concessione.



# Comune di Ascoli Piceno

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE PER ATTIVITÀ PARTIGIANA

## ART. 11 NORME DI RAPPORTO

Il Concessionario e il Comune definiscono in modo congiunto il calendario di apertura e le tariffe applicabili per gli ingressi al Parco Avventura. Dovranno essere previste agevolazioni tariffarie per scolaresche, centri estivi, gruppi nonché a favore delle fasce sociali più deboli.

Il Concessionario ha facoltà di attivare, a proprio onere, spese e responsabilità, previa autorizzazione scritta dell'Ente proprietario, alcuni servizi aggiuntivi che dovranno essere preventivamente approvati dallo stesso.

Il Concessionario è l'unico responsabile in toto di tutte le attività svolte e deve rigorosamente agire nel rispetto della normativa civilistica, penale e fiscale vigente.

Il Concessionario garantirà al Comune minimo 3 giornate di utilizzo gratuito della struttura in concessione comprensivo di personale addetto (previo accordo con l'ente) in occasione di eventi organizzati direttamente dal Comune, da comunicarsi con un preavviso di almeno 15 giorni salvo improrogabili e sopravvenute esigenze dell'Ente proprietario. Il Concessionario dovrà comunque garantire al Comune la possibilità di organizzare eventi e/o manifestazioni nell'area data in concessione, da comunicarsi con un preavviso di almeno 15 giorni salvo improrogabili e sopravvenute esigenze dell'Ente proprietario.

Il Concessionario svolge la sua attività di gestione del Parco Avventura senza recare in modo assoluto danno all'ambiente.

Dovrà segnalare tempestivamente al Comune la presenza di danni alla struttura (al solo fine conoscitivo fatti salvi gli obblighi di manutenzione ordinaria e straordinaria a carico del concessionario) e non potrà procedere ad opere di trasformazione, modifica e miglioria di impianti, attrezzature, nonché delle aree di pertinenza, senza la preventiva autorizzazione scritta da parte dell'Ente proprietario, che si riserva di accertarne la necessità e l'opportunità.

Il Concessionario risponde, inoltre, dei danni causati alla struttura, attrezzature e DPI durante lo svolgimento delle attività da lui gestite; dovrà tenere e far tenere un comportamento consono nel rispetto e nella tutela del contesto territoriale.

Il Concessionario dovrà garantire una facile ed efficiente reperibilità, dotandosi, a proprie spese, di adeguati strumenti di comunicazione, che dovranno servire anche per chiamate di soccorso, per i rapporti con il pubblico/utenza (informazioni, prenotazioni).

Si chiede inoltre il monitoraggio delle presenze da trasmettere al Comune tramite la redazione di un rapporto statistico da redigere annualmente sotto forma di certificazione sostitutiva di atto notorio.

## ART. 12 PROVENTI

Il Concessionario, quale compenso per i servizi di cui al presente capitolato potrà introitare i proventi derivanti da:

- attività di gestione del Parco Avventura secondo le tariffe stabilite in accordo con il Comune;
- attività didattiche, di animazione sociale e culturale ecc. realizzate dal concessionario previa autorizzazione del Comune;
- vendita di materiale commerciale ed altri prodotti, previa autorizzazione del Comune e acquisizione dei necessari titoli abilitativi.

Ulteriori proventi potranno essere costituiti dai servizi liberamente attivati dal Concessionario sempre previa autorizzazione del Comune.

## ART. 13 TARIFFE



# Comune di Ascoli Piceno

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE PER ATTIVITÀ PARTIGIANA

Le tariffe di ingresso del Parco Avventura dovranno essere determinate dal Concessionario in accordo con il Comune. Il Concessionario potrà richiedere annualmente la revisione delle tariffe motivandole adeguatamente. Il Comune si riserva di rigettare o accettare la richiesta.

## **ART. 14 DURATA E FORMA DEL CONTRATTO**

La durata del contratto di concessione è stabilita in anni 3 decorrenti dalla stipula dello stesso, con possibilità di rinnovo per una sola volta e per un periodo comunque non superiore alla durata di anni tre, previa deliberazione di Giunta Comunale.

In caso di rinnovo, sulla scorta dei report delle presenze di cui all'art. 11, la Giunta Comunale potrà prevedere un aggiornamento del canone sia in aumento che in diminuzione.

Al termine della Concessione sarà redatto un apposito verbale, in contraddittorio tra il Concessionario e il Comune, in cui si darà atto dello stato dei beni e delle attrezzature riconsegnate al Comune.

## **ART. 15 IMPORTO DELLA CONCESSIONE E MODALITÀ DI PAGAMENTO**

L'importo complessivo del canone per l'intero periodo contrattuale, dovuto al Comune di Ascoli Piceno per la concessione dello spazio naturalistico attrezzato denominato "*Parco Avventura Colle San Marco*", posto a base di gara, è pari ad €. 15.000,00 (quindicimila/00) (IVA esclusa se prevista) e quindi pari ad €. 5.000,00 (cinquemila/00) per ogni annualità.

La somma è soggetta a rialzo a favore del Comune. L'importo offerto in sede di gara sarà corrisposto dal Concessionario per la fruizione della struttura oggetto della presente procedura, in 2 rate annuali anticipate a fine maggio e fine settembre.

Il pagamento dovrà essere effettuato mediante bonifico bancario sul conto di tesoreria intestato al Comune di Ascoli Piceno.

## **ART. 16 CAUZIONE DEFINITIVA**

Ai sensi dell'art.103 decreto legislativo 50 del 18 aprile 2016, il Concessionario dovrà versare, all'atto della stipula del contratto di concessione la cauzione definitiva nella misura del 10% dell'importo complessivo offerto per l'affidamento della concessione di gestione del Parco Avventura. La cauzione definitiva si intende a garanzia:

- dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di concessione;
- dell'eventuale risarcimento di danni, derivanti a qualsiasi titolo dalla gestione (mancata manutenzione);
- del rimborso delle spese che il Comune fosse eventualmente obbligato a sostenere durante la gestione, a causa di inadempimento dell'obbligazione o cattiva esecuzione della gestione da parte dell'Aggiudicatario, ivi compreso il danno o esborsi vari che il Comune dovesse affrontare a seguito della necessità di provvedere a diversa assegnazione dell'affidamento, in caso di risoluzione del contratto per inadempimento dell'aggiudicatario.

Resta salvo per il Comune l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

Il Concessionario è obbligato a reintegrare la cauzione di cui il Comune dovesse avvalersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto.

La cauzione resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali, anche dopo la scadenza del contratto. Lo svincolo verrà autorizzato con apposito atto formale.



# Comune di Ascoli Piceno

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE PER ATTIVITÀ PARTIGIANA

La cauzione, se prestata mediante fidejussione, deve prevedere espressamente quanto indicato per la cauzione provvisoria, ovvero la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività a semplice richiesta scritta del Comune.

## **ART.17 RESPONSABILITÀ E POLIZZE ASSICURATIVE**

Il Concessionario è responsabile per tutto quanto concerne, direttamente ed indirettamente, le attività di gestione del Parco Avventura indicate nel presente capitolato, nonché del comportamento del proprio personale e/o delle persone delle quali risponde, per danni alle persone o alle cose comunque provocati nell'esercizio del servizio, compresi quelli cagionati all'Amministrazione Comunale ed ai suoi dipendenti, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compenso da parte del Comune, manlevando inoltre il predetto per qualsiasi richiesta pervenisse ad esso da parte di soggetti terzi.

Il Comune non si costituisce né può essere considerato, in nessun caso, depositario delle provviste, dei mobili, degli oggetti, delle attrezzature e dei materiali di proprietà del Concessionario eventualmente detenuti nell'area oggetto del contratto, rimanendo la custodia e conservazione a totale rischio e pericolo dello stesso.

Il Concessionario deve stipulare, con oneri a proprio carico e per tutta la durata della concessione, una polizza di responsabilità civile (RCT) con una delle imprese autorizzate all'esercizio del ramo da parte dell'IVASS, a copertura dei danni a cose o lesioni a persona cagionati a soggetti terzi, in relazione ai rischi connessi direttamente o indirettamente alla concessione di cui al presente capitolato di gara. La polizza dovrà assicurare anche i danni verso i prestatori di lavoro (RCO) e prevedere un massimale unico per sinistro non inferiore ad € 2.000.000, senza limiti in aggregato annuo ed in regime temporale della garanzia in cd "loss occurrence".

In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, il Concessionario potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche i rischi relativi alla concessione di cui al presente capitolato, con durata che dovrà coprire il periodo sino alla scadenza della concessione.

In entrambi i casi di cui sopra, qualora la polizza preveda la copertura con scoperto e/o franchigia, gli importi ivi ricadenti non dovranno essere eccipienti al terzo danneggiato e pertanto la Compagnia dovrà provvedere alla liquidazione integrale del danno, salvo poi recuperare dal concessionario gli importi ricadenti in franchigia o nello scoperto. La copertura assicurativa dovrà inoltre essere estesa anche in favore dell'Amministrazione concedente, che pertanto rivestirà ai sensi della polizza la qualifica di "assicurato aggiuntivo".

L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare l'adeguatezza dell'intero contenuto delle clausole della polizza presentata, in particolar modo per quanto riguarda la presenza e l'entità di eventuali franchigie, scoperti, sotto limiti di indennizzo, esclusioni/limitazioni di copertura. L'Amministrazione potrà di conseguenza richiedere motivatamente variazioni e/o integrazioni alle condizioni di assicurazione, ovvero di ritenere la copertura non idonea a garantire adeguatamente il rischio.

Resta inteso che l'esistenza, e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale di efficacia del contratto e pertanto, qualora il Concessionario non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il Contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento dell'eventuale maggior danno subito.



# Comune di Ascoli Piceno

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE PER ATTIVITÀ PARTIGIANA

La stipulazione dei previsti contratti non libera il concessionario dalle proprie responsabilità avendo essi il solo scopo di ulteriore garanzia.

Copia delle polizze assicurative deve essere trasmessa al Comune al momento della sottoscrizione del contratto di concessione al fine di riportarne i dati nello stesso.

Il Comune declina ogni responsabilità per eventuali danni cagionati a cose e beni di proprietà del concessionario.

## **ART. 18 SPESE, IMPOSTE E TASSE**

Tutte le spese, imposte e tasse, nessuna eccettuata, inerenti e conseguenti alla presente procedura ed alla stipulazione, scritturazione, bolli, diritti di segreteria e registrazione del contratto di concessione de quo, ivi comprese eventuali variazioni, quali la proroga, nonché quelle relative al deposito della cauzione, sono a carico del concessionario.

## **ART. 19 CONSEGNA DEL PARCO AVVENTURA ED ESERCIZIO DI CONTROLLO**

Il Comune consegna al gestore i beni immobili, i beni mobili e le attrezzature facenti parti delle strutture, e parteciperà, secondo le sue disponibilità e forze alla campagna pubblicitaria per la promozione del Parco stesso.

Il Comune eserciterà il monitoraggio dell'operato di gestione con visite periodiche alla struttura a cui avrà sempre accesso, nominando un responsabile del contratto di concessione.

## **ART. 20 TRATTAMENTO DATI PERSONALI**

Ai sensi del D.Lgs 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive modificazioni ed integrazioni e del Regolamento UE n. 679/2016 (General Data Protection Regulation), i dati forniti dai soggetti partecipanti sono trattati per le finalità connesse alla presente gara e per l'eventuale successiva stipula e gestione del contratto. Il loro conferimento è obbligatorio per coloro che vogliono partecipare alla gara e l'ambito di diffusione dei dati medesimi è quello definito dalla Legge 241/90.

## **ART.21 PENALI – RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO**

Le seguenti ipotesi di inadempimento costituiranno per ciascun episodio oggetto di applicazione delle seguenti penali:

- mancata esecuzione dei servizi dati in concessione: euro 50,00/giorno;
- mancata esecuzione dei controlli e revisioni di cui al precedente art. 3 € 100,00 per ogni mancata verifica debitamente accertata;
- non corretta esecuzione degli interventi di mantenimento funzionale: euro 250,00/mese fino all'effettiva e comunicata esecuzione.

Ogni inadempimento sarà contestato per iscritto dal Comune. Qualora non pervengano giustificazioni entro 20 giorni o le giustificazioni pervenute non siano ritenute idonee, la penale applicata potrà essere saldata dal Concessionario o sarà immediatamente escussa dalla cauzione presentata che dovrà essere, a pena di risoluzione del contratto, reintegrata nei dieci giorni successivi fino alla concorrenza stabilita.

Ai sensi dell'art. 1456 c.c., nel caso dovessero verificarsi più di tre gravi violazioni degli obblighi contrattuali non eliminate dall'Aggiudicatario, anche a seguito di diffide formali del Comune, ovvero un grave danno all'immagine del Comune, si procederà alla risoluzione del contratto.



# Comune di Ascoli Piceno

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE PER ATTIVITÀ PARTIGIANA

La mancata effettuazione del pagamento del canone per un periodo superiore ai mesi 3 (tre) dalla scadenza del dovuto pagamento, comporterà l'avvio del procedimento di risoluzione del contratto in danno del concessionario inadempiente.

Ascoli Piceno, 24 febbraio 2022

Il Dirigente  
(f.to Dr. Paolo Ciccarelli)

